

Schema contratto

ATTIN. .../..

ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE GENERALE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA

CONTRATTO DI APPALTO TRA

▪ l'Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI – REDAELLI", con sede legale in Milano, Via B. d'Alviano n. 78, Partita IVA n. 04737420150, in seguito denominata Stazione Appaltante, qui rappresentata dal Dirigente dell'Area Appalti, Monitoraggio e Verifica, Dott.ssa Cristina CALLERIO (nata a Milano il 07 aprile 1962 e domiciliata per la carica in Milano, Via B. d'Alviano n. 78) che agisce in nome dell'Azienda suddetta, in ragione della determinazione del Direttore Generale n. 24 del 10 marzo 2014

e

▪ la Ditta, successivamente denominata Appaltatore, con sede legale in - P.I e C.F., qui rappresentata da (nato a il, residente in, Via e domiciliato per la carica in, Via) in qualità di

PREMESSO

- che con Determinazione dirigenziale n. del è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'aggiudicazione dell'accordo quadro in oggetto con un unico operatore economico, per la durata di 24 mesi oltre a eventuali ulteriori 6 mesi di proroga.

- che con Determinazione dirigenziale n. del l'accordo quadro è stato aggiudicato alla Ditta sopra menzionata,

con la presente scrittura privata si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, per il quale accetta e si obbliga il pre nominato suo rappresentante, l'esecuzione di lavori di manutenzione generale edile e impiantistica presso le strutture dell'Azienda indicate all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 - Il contratto ha durata di 24 mesi, fatte salve le ulteriori previsioni di cui all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 3 - L'Appaltatore dichiara di eseguire i lavori in oggetto sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara e acquisita agli atti.

Art. 4 - L'ammontare presunto dei lavori di cui al presente accordo quadro, al netto del ribasso del% offerto dall'Appaltatore in sede di gara, è convenuto in complessivi €= (oltre IVA di legge), di cui € 110.910,00.= per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso.

L'accordo quadro è stipulato interamente "a misura": i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi del Comune di Milano – edizione 2018 - oggetto di gara, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 5 - La fatturazione e i pagamenti sono regolati dagli articoli di cui al Titolo III del Capitolato Speciale d'Appalto, qui interamente richiamato.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, anche in caso di subappalto.

Art. 6 - La piena osservanza e l'esecuzione del contratto è assicurata, per tutta la sua durata, dalla garanzia prestata mediante, della quale la Stazione Appaltante, in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, potrà disporre in qualsiasi momento.

Art. 7 - L'accordo quadro è regolato da tutte le norme e condizioni contemplate dal Capitolato Speciale d'Appalto, che le parti dichiarano di ben conoscere, espressamente accettato senza condizioni o riserva alcuna dall'Appaltatore in sede di gara e qui richiamato quale parte integrante del presente contratto.

Fa altresì parte del presente contratto e si intende allegato allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma acquisito in atti, il documento di valutazione dei rischi da interferenze, ai sensi del vigente art. 26, c. 3, del D. Lgs. 81/2008.

Art. 8 – L'Appaltatore si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nel "Modello di Organizzazione e Controllo" e nei connessi Codice Etico, Piano della Prevenzione della Corruzione e Piano per la Trasparenza e l'Integrità adottati dalla Stazione Appaltante in ottemperanza al decreto legislativo 08.06.2001, n. 231, come pubblicati sul sito aziendale www.golgiredaelli.it, sezione Azienda-Statuto e Regolamenti, che dà atto di conoscere e di accettare. L'eventuale mancata conoscenza del Modello e dei documenti connessi non potrà, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni. Lo stesso Appaltatore prende, altresì, atto che il mancato rispetto degli stessi costituirà motivo di sanzione - previa acquisizione delle dichiarazioni dell'interessato a giustificazione della violazione addebitatagli - come segue:

- diffida al puntuale rispetto del Modello e dei documenti connessi;
- applicazione di una penale, convenzionalmente prevista nel 20% del corrispettivo pattuito;
- risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Stazione Appaltante.

Le sanzioni sono determinate tenendo conto dei principi di proporzionalità e di ade-

guatezza delle stesse relativamente alle violazioni contestate, anche sulla base dei fattori elencati nell'apposita sezione del citato Modello. Per quanto attiene l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché la successiva irrogazione delle sanzioni, troveranno applicazione le vigenti disposizioni interne e le previsioni contrattuali, ove appositamente indicate.

In ogni caso, l'irrogazione di una delle sanzioni previste non preclude alla Stazione Appaltante il diritto di agire, anche in sede giudiziaria, nei confronti dei soggetti responsabili per il risarcimento di tutti gli eventuali danni patiti anche a causa o in conseguenza della violazione del Modello.

Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi negoziali instaurati o instaurati e dispiegano i propri effetti fino alla completa esecuzione dell'accordo quadro.

Art. 9 - I dati personali vengono raccolti e trattati – ai sensi delle vigenti normative in materia, come recepite dall'A.S.P. "Golgi Redaelli" e sulla base del consenso espresso dall'interessato – per le esigenze relative ai rapporti intrattenuti con l'azienda (instaurazione e gestione di rapporti commerciali e contrattuali).

Art. 10 – Ai sensi dell'art. 2, co. 1, del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000, l'Appaltatore elegge domicilio in , Via

Art. 11 - Le parti dichiarano che il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 131 del 26/4/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 - Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa o eccettuata, inerenti la procedura di gara nonché conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, tranne quelle inderogabilmente per legge a carico della

Committente (ad esempio IVA).

Art. 13 - Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore si considera competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

Per l'A.S.P. "GOLGI-REDAELLI"

Per la Ditta

Dott.ssa Cristina CALLERIO

.....

A mente degli articoli 1341 e 1342, secondo comma, del Codice Civile, le Parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 5, 8, 9, 12 e 13 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'A.S.P. "GOLGI-REDAELLI"

Per la Ditta

Dott.ssa Cristina CALLERIO

.....
